

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Art 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Sottomisura 3.1 – Intervento 3.1.1 - Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità.

art. 1
(finalità)

La Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria intende favorire a livello regionale la qualificazione delle produzioni e la loro valorizzazione sul mercato. Con la misura si intende incentivare gli agricoltori Umbri a riconvertire le produzioni indifferenziate in produzioni di qualità riconosciuta e riconoscibile sul mercato.

1.1 Finalità della Sottomisura 3.1 - Intervento 3.1.1

Nell'ambito della Misura 3, la Sottomisura 3.1, si propone di incentivare nuovi agricoltori ad orientare le produzioni su prodotti di qualità, e favorire, così, la diffusione dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità riconosciuti a livello Comunitario, oltre che delle produzioni tipiche riconosciute a livello nazionale. L'adesione ai regimi di qualità di nuovi agricoltori contribuisce ad accrescere il valore aggiunto per i produttori per i quali aderiscono. Gli aiuti previsti dalla 3.1, in sinergia con la Sottomisura 3.2, puntano sulla diffusione delle produzioni di qualità, anche attraverso l'informazione e la promozione, così da incrementare la propensione dei consumatori all'acquisto dei prodotti di qualità per rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati mediante l'acquisizione di specifici vantaggi competitivi. Puntare su prodotti di qualità risponde alle aspettative dei consumatori, sempre più attenti alla qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione. La misura rappresenta il proseguimento di un percorso già avviato con le precedenti programmazioni, che hanno sempre puntato alla incentivazione delle produzioni biologiche ed alla valorizzazione del paniere regionale delle eccellenze alimentari umbre.

art. 2
(modalità operative)

Le presenti disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472 del 9 dicembre 2015 tutte le procedure di selezione e gestione riferite alla Misura 3 – Sottomisura 3.1 sono poste in capo al Servizio Politiche per l'Innovazione, la Promozione e Fitosanitario dell'Ambito di Coordinamento Agricoltura, Cultura e Turismo. Le erogazioni ai beneficiari saranno effettuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Le domande presentate dai beneficiari produttori che intendono aderire per la prima volta ad un regime di qualità vengono selezionate attraverso una procedura a sportello. Le domande presentate che possiedono i necessari requisiti, esclusivamente per i produttori che superano la soglia minima di 30 punti, vengono ammessi a beneficiare del sostegno **sulla base di apposite graduatorie, una per i progetti pervenuti entro il 30 giugno 2016 e ulteriori graduatorie per le domande pervenute entro la scadenza di ogni trimestre successivo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

La Selezione avviene sulla base dei criteri di cui al paragrafo 8.2.3.2.1.7 del PSR e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015.

art. 3 (Presentazione delle domande)

Le domande vanno compilate utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN. Una volta generata la domanda nell'ambito del SIAN, copia della domanda SIAN debitamente firmata, unitamente alle documentazioni pertinenti, vanno inviate alla regione utilizzando il modello di adesione alla Sottomisura 3.1 del Piano di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAR. Nelle more della definitiva implementazione delle procedure da parte di AGEA, al fine di accelerare l'attuazione della Sottomisura, sino all'attivazione delle procedure SIAN le domande di aiuto presentate solo sul SIAR verranno considerate regolarmente prodotte e prese in considerazione ai fini dell'istruttoria se, ancorché prive della domanda SIAN per indisponibilità della procedura AGEA, risultano complete di tutte le documentazioni previste per la selezione.

I richiedenti sono consapevoli e si impegnano a integrare le domande presentate tramite portale SIAR inviando, con modalità telematica, la scansione della domanda SIAN rilasciata e firmata. Tale obbligo decorre dal momento in cui le procedure saranno rese disponibili da AGEA. Prima dell'avvenuta regolarizzazione della domanda mediante invio della scansione della domanda SIAN la Regione non è in grado di garantire il buon esito della domanda stessa e, di conseguenza, assumere impegni giuridicamente vincolanti.

I beneficiari, produttori che intendono aderire per la prima volta ad un regime di qualità tra quelli riconosciuti ai sensi del presente avviso, devono presentare una domanda di aiuto completa di tutti i suoi allegati **precedentemente alla prima adesione**. Concluse le procedure istruttorie di ammissibilità la Regione comunica gli esiti ed **a far data da tale comunicazione le spese sostenute sono eleggibili. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di prima adesione**, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento rendicontando i costi sostenuti sino al 31 dicembre dell'anno solare di prima adesione. Le domande di pagamento per le ulteriori 4 annualità vanno sempre presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa. Atteso che, ai sensi dell'art. 65 comma 2 del Reg. UE n. 1303/2013 il termine ultimo di pagamento degli aiuti di cui alla presente Misura al beneficiario finale è fissato al 31 dicembre 2023, presentando domanda ai sensi del presente bando il richiedente e le aziende da esso rappresentate si dichiarano consapevoli che le annualità oggetto di sostegno saranno esclusivamente quelle decorrenti dall'anno solare di prima adesione al sistema di qualità, e comunque non oltre l'anno solare 2022, sempre che sia stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 marzo 2023. Le annualità effettivamente spettanti possono essere, quindi, meno delle cinque massime ammissibili. La Regione si riserva il diritto di modificare tali termini nel caso le risorse finanziarie allocate per la tipologia di intervento oggetto del presente avviso vengano impegnate prima della scadenza.

Art. 4 (Definizioni)

4.1 –AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerati agricoltori attivi quelli titolari o legali rappresentanti di aziende in possesso di partita IVA con codice d'attività ATECO2007¹ prevalente agricolo ed iscritte alla CCIA che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 così come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni

¹ Rif. <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” e sue successive modifiche ed integrazioni.

4.2 – SISTEMI DI QUALITÀ

Ai fini del presente avviso pubblico ed ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, sono ammessi al sostegno i produttori che aderiscono per la prima volta ad uno o più dei seguenti sistemi di qualità:

- a. Reg. (UE) n. 1151/2012 (Prodotti agroalimentari DOP/IGP, Indicazione facoltativa —prodotto di montagna)
- b. Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT)
- c. Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)
- d. Reg. (CE) 160/91 e reg. (UE) n. 251/2014 (Vini aromatizzati)
- e. Reg. (CE) n. 110/2008 (Bevande spiritose Indicazioni geografiche)
- f. sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, istituito Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3;
- g. sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, istituito con Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011.
- h. sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

4.2 – PRIMA ADESIONE A SISTEMI DI QUALITÀ

Ai fini del presente avviso pubblico ed ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, è considerata come adesione per la prima volta ad uno o più sistemi di qualità la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, delle seguenti condizioni:

- a) per l'Agricoltura Biologica (Reg. (CE) 834/2007) aver notificato per la prima volta l'avvio dell'attività biologica all'Amministrazione competente e avere ricevuto l'attestato di idoneità aziendale;
- b) per le certificazioni di cui ai Reg.ti (UE) n. 1308/2013, n. 1308/2013, n. 110/2008 aver fatto richiesta per la prima volta per l'assoggettamento agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) per i sistemi di certificazione di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, di Qualità Nazionale Zootecnia aver fatto richiesta per la prima volta per l'assoggettamento agli specifici Piani di Controllo approvati dalla regione;
- d) per i sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine, aver fatto richiesta per la prima volta per l'assoggettamento agli specifici disciplinari.

Art. 5

(Eleggibilità e congruità della spesa)

Ai sensi del presente avviso sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute, a far data dalla comunicazione di ammissione, per l'anno solare di prima adesione al sistema di qualità e per gli anni solari successivi sino alla conclusione del quinto anno compreso l'anno solare di prima iscrizione, o sino al 31 dicembre 2022 se precedente al compimento del quinto anno.

Art. 6

(Documentazione della spesa)

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata all'azienda che aderisce per la prima volta ad uno o più sistemi di

qualità, aventi data successiva a quella di comunicazione dell'ammissione, e dalla stessa debitamente pagata con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file PDF dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) nel caso il conto corrente sia un conto corrente postale sono ammissibili:
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) con assegni a condizione che venga prodotto, unitamente alla copia dell'assegno, copia dell'estratto conto bancario vistata dall'istituto di credito dalla quale risulti l'effettivo in caso del medesimo;
- d) sono ammissibili pagamenti in contanti entro i limiti di legge.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti regolati per contanti di importo superiore alla soglia di legge;
- b) i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Art. 7 (Condizioni e limitazioni)

7.1 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori in attività come definiti al precedente art. 4 paragrafo 4.1, che aderiscono per la prima volta, ad uno o più dei sistemi di qualità riportati nella descrizione di cui alla sezione 8.2.3.3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e come esplicitati al precedente art. 4 paragrafo 4.2.

Nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 20 del regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014, gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015.

7.2 - ZONE D'INTERVENTO

L'intero territorio regionale.

7.3 - BENEFICIARI

Agricoltori in attività che possiedono almeno un'unità produttiva nel territorio regionale nella quale vengano attuate le produzioni soggette a certificazione.

Art. 8 (Criteri di selezione)

Le domande vengono selezionate mediante procedura a sportello sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015.

Al fine di garantire una adeguata qualità delle domande presentate, verranno finanziate esclusivamente le domande delle aziende che raggiungono un punteggio minimo superiore a 30

punti. Per le domande presentate in forma associata, saranno ammesse a finanziamento esclusivamente i costi di certificazione delle aziende che superano 30 punti.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura: fino a un massimo di 10 punti		
Rilevanza delle produzioni per le quali si aderisce per la prima volta ad un sistema di qualità ²	Percentuale di produzione aziendale interessata	10 punti 100% della PLV 5 punti oltre il 50% della PLV 2 punti oltre il 25% della PLV 1 punto fino al 25% della PLV
Qualità dell'operazione proposta: fino a un massimo di 20 punti		
Sistemi di qualità per i quali si aderisce tra quelli riconosciuti ai sensi del regolamento Ue n. 1305/2013	- per sistemi di qualità relativi a nuovi prodotti punti 20 ³ ; - sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'art. 16, par. 1, lettera a) punti 15; - sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art. 16, par.1, lettera b) punti 10; - sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) punti 5.	
Adozione di procedure LCA: fino a un massimo di 10 punti		
Beneficiari che adottano sistemi di valutazione del ciclo di vita del prodotto standardizzate a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044	- LCA per tutti i sistemi di qualità adottati in azienda Punti 10 - LCA solo per alcuni sistemi di qualità punti 5 - No LCA Punti 0	
Coerenza programma con gli obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 20 punti		
INNOVAZIONE Sistemi di qualità adottati per nuovi prodotti e/o nuovi processi introdotti da meno di 2 anni		Punti 10
AMBIENTE E CLIMA Sistemi di qualità finalizzati alla certificazione ambientale e/o dell'impronta di carbonio		Punti 10
Targeting settoriale: fino ad un massimo 20 punti		
Si applicano alle certificazioni che riguardano prodotti o processi che interessano i settori indicati. Per certificazioni che riguardano più settori viene attribuita la somma di punteggi che non può, comunque, eccedere il punteggio massimo previsto di 20 punti.	Vitivinicolo	20
	Zootecnia	15
	Olio di oliva	10
	Ortofrutta	6
	Altro	3

² Per quantificare la PLV, utile ai fini della verifica della percentuale interessata, dovranno essere presi in considerazione i dati della PLV che si ricavano sulla base dell'ordinamento colturale e degli animali presenti nell'anno solare precedente la presentazione della domanda di aiuto.

Per le aziende soggette alla tenuta del bilancio, ai fini del calcolo, fa fede il fatturato dell'ultimo bilancio approvato. Per le imprese agricole che non hanno obbligo di bilancio la PLV viene calcolata sommando le seguenti voci:

- produzioni computate in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento le tabelle della Produzione Standard allegate al presente avviso. Non vanno considerati i terreni ricadenti in altre regioni;
- ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle della Produzione Standard, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alla vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);
- ricavi da attività connesse o complementari a quella agricola (agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, ecc.) come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali).

³ Solo per nuovi sistemi di certificazione riconosciuti dall'amministrazione pubblica competente nell'anno solare precedente la presentazione della domanda.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Targeting localizzativo: fino ad un massimo di 20 punti		
Localizzazione aziendale	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree soggette a vincoli naturali e zone ZVN	20
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree interne	15
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	10
	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in aree rurali intermedie	5

Art. 9 (Condizioni per l'aiuto)

9.1 - COSTI AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle sostenute dopo la comunicazione di ammissione relative alle seguenti operazioni:

- Costi di prima iscrizione e contributo annuo di partecipazione al regime di qualità sovvenzionato;
- Costi sostenuti per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal regime di qualità.

Tali costi sono riferiti all'assoggettamento agli specifici piani di controllo previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

Il sostegno è corrisposto unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano ed è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo minimo di tre anni consecutivi.

9.2 - INTENSITÀ E LIMITI DELL'AIUTO

Il contributo è concesso nella misura pari al 100% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 3.000 euro/anno/azienda. Il sostegno è limitato ad un massimo di cinque anni e riguarda le spese sostenute nell'anno solare di prima iscrizione al regime e quelle sostenute nei 4 anni solari successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Sono ammesse le spese relative alla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità, sempre nel rispetto del massimale come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE) n. 1305/2013, pari a 3.000,00 euro per azienda per anno.

Art. 10 (Impegni)

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e Regionali il beneficiario si impegna:

- a partecipare per un periodo minimo di tre anni consecutivi al/ai sistema/ sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili dal presente avviso;
- a raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi;

- ad osservare i termini e condizioni di cui agli artt. 3, 11.1 e 11.2 del presente avviso;

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, l'azienda passa ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrare per il restante periodo a condizione che assicuri il rispetto dell'impegno a partecipare per un periodo minimo di tre anni consecutivi al/ai sistema/ sistemi di qualità ammessi. Il subentrante comunica alla Regione il trasferimento degli impegni mediante domanda di cambio beneficiario che va presentata, al più tardi, con la domanda di pagamento dell'anno successivo a quello in cui tale trasferimento è avvenuto.

Art. 11 (Domande e documentazione)

11.1 – Domande di aiuto

Entro il termine di cui all'art. 3 del presente avviso il richiedente inoltra la domanda di aiuto. La domanda deve essere completa di tutte le documentazioni e va presentata tramite portale SIAR. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di prima adesione e nei quattro anni successivi il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento. La mancata rendicontazione entro i termini è considerato elemento rilevante in ordine alla scarsa affidabilità del beneficiario e comporta l'esclusione dal sostegno per l'anno solare di riferimento. Le economie accertate a seguito di esclusione vengono prioritariamente utilizzate per finanziare domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi. Qualora non vi siano altre domande ammesse ma non finanziate, al fine di evitare ritardi nell'attuazione della Sottomisura ed il rischio di disimpegno delle risorse, l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine di 30 giorni per la rendicontazione. Decorso inutilmente anche questo termine l'economia verrà utilizzata per finanziare future domande.

11.1.1 - Documentazione domanda di aiuto

Il beneficiario è tenuto a caricare nel portale SIAR, unitamente alla domanda di aiuto debitamente firmata accompagnata dal documento d'identità, le seguenti documentazioni in formato digitale:

- a) certificato sostitutivo o visura della C.C.I.A.A.;
- b) se l'agricoltore attivo è una società, copia della deliberazione dell'organo competente che delega il legale rappresentante a presentare domanda e impegna la società ad assumere gli impegni di cui all'art. 10 del presente avviso;
- c) quadro riepilogativo delle spese di certificazione che si prevede di sostenere, con le seguenti indicazioni:
 - specifica del Sistema di Qualità;
 - costi suddivisi per tipologia che si prevede di sostenere nel primo anno di adesione al sistema e negli anni successivi. I costi esposti costituiranno il tetto massimo che verrà riconosciuto. Tale tetto può essere rivisto esclusivamente al ribasso, in funzione della rendicontazioni effettivamente presentati con la prima domanda di pagamento e le successive;
- d) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario ai fini dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di selezione di cui all'art. 8 del presente avviso.**

11.2 – Domande di pagamento

Il beneficiario è tenuto a presentare, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di prima adesione al sistema di qualità, ed entro il 31 marzo di ognuno dei quattro anni successivi, comunque non oltre il 31 marzo 2023, la domanda di pagamento rendicontando le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La domanda di pagamento rendiconta le spese di certificazione sostenute dalle aziende per l'adesione al sistema di qualità e non possono eccedere le percentuali di cui all'art. 9 paragrafo 9.2. La spesa si considera come rendicontata se documentata dai relativi giustificativi con data successiva alla comunicazione di ammissione.

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo dei fondi comunitari allocati, la realizzazione delle spese e la loro rendicontazione deve rispettare i termini di cui al presente avviso.

Le domande di pagamento sono considerate prodotte nei termini se corredate di tutta la documentazione di cui al paragrafo 11.2.1. Le domande incomplete, qualora non completate entro il termine, saranno considerate come non rendicontate entro i termini. Analogamente a quanto previsto per le domande non rendicontate entro i termini, viene dedotta dall'importo ammesso ed impiegata per finanziare eventuali domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse.

Nel caso in cui, a seguito delle riallocazioni di cui ai punti che precedono, residuino ancora fondi non liquidati, al fine di evitare il disimpegno dei medesimi, l'Amministrazione si riserva la facoltà utilizzare tali somme ripartendole, prioritariamente, tra le domande incomplete, sempre che le stesse siano state, nel frattempo completate, e nel caso di ulteriori residui, tra le domande rendicontate oltre i termini, sempre che, anche queste, risultino completate e conformi.

11.2.1 – Documentazione domanda di pagamento

Il beneficiario è tenuto a caricare nel portale SIAR, unitamente alla domanda di pagamento debitamente firmata accompagnata dal documento d'identità, le seguenti documentazioni in formato digitale:

- a. copia delle fatture o documentazione fiscale equivalente, debitamente quietanzate accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale⁴;
- b. copia delle documentazioni dei pagamenti rilasciata dall'istituto di credito con indicazione della pertinente fattura o altra documentazione della spesa effettuata rispettando quanto previsto all'art. 6;
- c. documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo attestante l'avvenuta adesione per il primo anno e la permanenza nel/nei sistemi di qualità per i quali l'azienda ha richiesto il sostegno in sede di domanda di aiuto, oltre all'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità per gli anni successivi;

La domanda di pagamento è considerata prodotta nei termini se corredate di tutta la documentazione di cui ai punti che precedono.

⁴ Le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la certificazione per le quale si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione.

CAPITOLO II **Disposizioni finali**

Art. 12 **(Procedimento)**

Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Dirigente del Servizio Politiche per l'Innovazione, la promozione e Fitosanitario, Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione Interventi per la cooperazione tra piccoli operatori e filiere corte** il responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento vengono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Acquisizione domande di pagamento e istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 5) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 6) Pagamento

Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAR. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con il soggetto richiedente e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

L'istruttoria si conclude proponendo al responsabile di Misura la ricevibilità/ammissibilità o irricevibilità/inammissibilità della domanda.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ricevibili e quindi ammesse o irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni soggetto richiedente. Per i beneficiari le cui domande di aiuto risultano ricevibili viene, inoltre, inviato al richiedente il nulla-osta sottoscritto dal Responsabile di misura nel quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di realizzazione del progetto e di presentazione delle domande di pagamento. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, ritorna tramite PEC al Responsabile di misura.

Responsabilità per le fasi 4:

Per le domande di pagamento Il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5). Il funzionario incaricato volge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAR. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttorio per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 5:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 6:

L'Organismo Pagatore AGEA é responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Art. 13 (Termini del procedimento)

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	Responsabile	atto finale
Presentazione domanda di aiuto	Presentazione domanda	31 gennaio	Richiedente	Domanda rilasciata
Verifica ricevibilità e completezza domande di aiuto	Ricevimento domanda	15	Responsabile procedimento	Check-list di ricevibilità – richiesta regolarizzazione

oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	Responsabile	atto finale
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Responsabile procedimento	Check-list di completezza documentale
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di ammissibilità/rigetto	Giorno successivo fase precedente	30	Responsabile procedimento	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Atto che dichiara ammissibilità/inammissibilità.	Giorno successivo fase precedente	5	Responsabile di misura	Atto di ammissione/esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Data adozione atto di concessione/diniego	10		PEC
Invio domanda di pagamento delle cinque annualità (una all'anno)	Entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo	Entro il 30 giugno di	Richiedente	Invio domanda di pagamento completa
Raccolta e istruttoria domanda pagamento	Giorno di ricezione della domanda completa	30	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accreditato saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 14 (Disposizioni finanziarie)

Così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1472 del 9 dicembre 2015, alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della sottomisura 3.1 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica sottomisura misura, pari a Euro 1.800.000 di spesa pubblica.

Art. 15 (Recesso dagli impegni)

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale per la Sottomisura di cui al presente bando, il soggetto beneficiario può recedere dai propri impegni non prima di tre anni a decorrere dall'anno di prima adesione al sistema di qualità. Qualora receda anticipatamente a tale termine è tenuto a restituire quanto ricevuto come aiuto rimborsando l'organismo responsabile del sistema di controllo che ha presentato la domanda di aiuto, che a sua volta restituirà le somme ad AGEA. Il recesso anticipato dagli impegni, anche se successivo al terzo anno, fa, comunque, venir meno il diritto a ricevere aiuti per le spese successive alla data di recesso.

Art. 16 (Controlli e sanzioni)

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con l'atto relativo a: "Indicazioni in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali" a cui si rimanda per le violazioni di carattere generale.

In ogni caso si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni **essenziali** che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Si configurano come impegni essenziali che comportano l'esclusione dall'aiuto:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo relativamente alle false dichiarazioni rese intenzionalmente dal beneficiario, si considera violazione degli impegni anche l'accertata difformità tra quanto dichiarato in domanda al fine dell'attribuzione dei punteggi e quanto accertato nel corso dei controlli in loco ed ex post. Le dichiarazioni circa l'attribuzione dei punteggi frutto di una erronea interpretazione delle norme o di un'errata valutazione tecnica si considerano rese in buona fede dal beneficiario e comportano, a seconda della loro gravità ed entità le seguenti sanzioni:

- Se l'errata attribuzione dei punteggi è influente ai fini della concessione degli aiuti e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili gli aiuti vengono revocati e le somme indebitamente percepite vengono recuperate.
- Se l'errata attribuzione dei punteggi è ininfluente ai fini della concessione degli aiuti e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili non si applicano riduzioni;

Si considerano inoltre violazioni degli impegni **essenziali** anche:

- Mancata adesione e/o partecipazione al/ai sistema/ sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili di cui all'art. 4.2 del presente avviso;
- Mancata partecipazione per un periodo minimo di tre anni consecutivi al/ai sistema/ sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili dal presente avviso;

Oltre alla restituzione del contributo, il beneficiario che commette tali violazioni non potrà presentare domanda per la concessione del sostegno per la stessa misura per tutto il restante periodo di programmazione.

Sono considerati **accessori** gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi previsti dalla realizzazione dell'operazione, e comportano l'applicazione di una penalizzazione proporzionale al grado di inadempimento. Applicando una riduzione del 3% per punteggi uguali a 1, del 5% per punteggi superiori a 1 e inferiori o uguali a 4 e del 10% per punteggi superiori a 4 e inferiori o uguali a 5.

Ai sensi del presente avviso, gli impegni accessori la cui violazione dà luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni secondo l'entità, gravità e durata delle violazioni sono i seguenti:

1. inadempienze e/o irregolarità per gli anni successivi alla prima adesione al sistema di qualità per i quali l'azienda ha richiesto il sostegno. Si opera una graduazione della riduzione in relazione all'entità e alla durata dell'infrazione stessa secondo il seguente schema:

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: numero di provvedimenti di non conformità notificati dagli Organismi di controllo

Durata dell'infrazione

Parametri di valutazione: numero di anni nei quali viene accertata la non conformità notificate dagli Organismi di controllo

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata
1	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Presenza di non conformità in un solo anno di impegno
3	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Presenza di non conformità per 2 anni di impegno
5	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)		Presenza di non conformità per 3 o più anni di impegno

2. uscita dal sistema di qualità per i l'azienda ha richiesto il sostegno nel periodo di due anni successivo ai tre anni consecutivi obbligatori da regolamento Comunitario. Si opera una graduazione della riduzione in relazione alla durata dell'infrazione stessa secondo il seguente schema:

Durata dell'infrazione

Parametri di valutazione: durata della mancata partecipazione al/ai sistemi di qualità

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata
1			≤ 6 mesi
3			> 6 mesi < 1 anno
5			> 1 anno < 2 anni

Considerato il tipo di investimento, controllabile esclusivamente sulla conformità dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento non prevedono la visita sul luogo di investimento, in quanto tra l'altro come previsto dall'articolo 48 del Regolamento 809/2014, l'operazione consiste in un investiemnto di piccola entità.

Art. 17

(Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all' attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 18

(Informazione e pubblicità)

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regg. CE n. 1305/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>